

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

del 22 febbraio 1989

nella causa 54/87: Commissione delle Comunità europee
contro Repubblica italiana (*)

(Risorse proprie — Interessi moratori — Accertamento
dei dazi — Rettifica)

(89/C 75/07)

(Lingua processuale: l'italiano)

nanzieri degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, dovuti a seguito di un'errata classificazione di taluni dazi doganali nel gennaio, febbraio e marzo 1980.

2. La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Nella causa 54/87, Commissione delle Comunità europee (agenti: John Forman e Eugenio de March), contro Repubblica italiana (agente: Luigi Ferrari Bravo, assistito dall'avv. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato), avente l'oggetto di far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal trattato CEE rifiutando di pagare un interesse moratorio, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2891/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (*), dovuto a seguito di una errata classificazione di taluni dazi doganali nei primi tre mesi del 1980, omettendo di comunicare alla Commissione le informazioni necessarie per calcolare l'interesse moratorio a seguito della stessa classificazione errata compiuta durante i mesi di maggio e giugno 1980, e omettendo di comunicare alla Commissione se e quando simili classificazioni errate furono effettuate e eventualmente rettificata nel periodo anteriore al 1° gennaio 1980, la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente; T. F. O'Higgins e F. Grévisse, presidenti di sezione; G. F. Mancini, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: B. Pastor, amministratore, ha pronunciato, il 22 febbraio 1989, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE rifiutando di pagare interessi moratori, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2891/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi fi-

SENTENZA DELLA CORTE

(quarta sezione)

del 28 febbraio 1989

nelle cause riunite 100/87, 146/87 e 153/87: Rosa Basch
e altri contro Commissione delle Comunità europee (*)

(Dipendenti — Procedura di concorso — Mancata ammissione alle prove)

(89/C 75/08)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nelle cause riunite 100/87, 146/87 e 153/87 Rosa Basch e altri dipendenti di ruolo temporaneo della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Catherine Wolter, vedova Brandenbourger, 4, rue Lemire; Giuseppe d'Elcio, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18a rue des Glacis, e Hélène Goyens de Heusch, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Yvette Hamilius, 11, bd Royal, contro Commissione delle Comunità europee (agente: Dimitrios Gouloussis), aventi ad oggetto l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/B/2/82 con cui si rifiuta di ammettere i ricorrenti alle prove di detto concorso, nonché, nella causa 187, l'interpretazione delle sentenze della Corte dell'11 marzo 1986 nelle cause 293/84 e 294/84

(*) GU n. C 80 del 27. 3. 1987.

(*) GU n. L 366 del ... 1977, pag. 1.

(*) GU n. C 148 del 6. 6. 1987.

GU n. C 159 del 17. 6. 1987.